

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima,
composto dai signori**

Pasquale de Lise Presidente

Roberto Politi Consigliere

Mario Alberto di Nezza Primo referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1792/2008 R.g. proposto

da

Sebastian Eduardo Leto, rappresentato e difeso dagli avv.ti
prof. Federico Tedeschini, Pierluigi Giammaria, Maurilio
Prioreschi e Paolo Rodella, elettivamente domiciliato presso lo
studio Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7

contro

i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, in persona dei
rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

i Consolati d'Italia in Manchester (GB) e in Bahia Blanca (Arg)
nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, n.c.

per l'annullamento, previa sospensione,

a) del decreto n. 20 del 12 dicembre 2007, con cui il Console
d'Italia in Manchester ha disposto l'annullamento e la perdita
di tutti gli effetti del passaporto rilasciato al ricorrente,
per mancanza del presupposto della cittadinanza italiana,
disponendo l'immediata riconsegna del documento;

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi
incluso il decreto del Console generale d'Italia in Bahia Blanca
del 24 settembre 2007, con il quale è stata revocata la
cittadinanza italiana in capo al ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimato;

visti gli atti tutti della causa;

sentiti nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 (fissata
per la trattazione dell'istanza cautelare), relatore il dott.
Mario Alberto di Nezza, gli avvocati Tedeschini, Rodella e
Giammaria, anche sulla possibilità di decidere con sentenza ex
art. 26 l. n. 1034 del 1971;

considerato che ad avviso del Collegio il giudizio appare suscettibile di essere definito in tale forma, sussistendone i presupposti;

rilevato e considerato quanto segue in:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, calciatore professionista e cittadino argentino per nascita, ha impugnato gli atti del 24 settembre e del 12 settembre 2007, meglio specificati in epigrafe, con i quali l'amministrazione degli affari esteri ha "revocato" i precedenti provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana (adottato il 1° agosto 2007 dal Consolato di Bahia Blanca) e di rilascio del passaporto (adottato il 9 agosto 2007 dal Consolato di Manchester), in base ai quali egli aveva stipulato, come cittadino comunitario, un contratto di lavoro con la società calcistica inglese *Liverpool F.C.*.

Segnatamente, il Consolato di Bahia Blanca aveva inizialmente dato positivo esito alla domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, muovendo da una sentenza del 30 aprile 2007 (rettificativa dei registri di stato civile), con cui il giudice argentino (Tribunale di Junin) aveva disposto la retrodatazione della nascita dell'avo dell'istante (dall'11 settembre 1930 all'11 maggio 1930) ad epoca anteriore alla naturalizzazione (con acquisto della cittadinanza argentina) del padre di costui (avvenuta il 7 giugno 1930); tale retrodatazione comportando che ai sensi della legislazione all'epoca vigente l'avo non avesse perso la cittadinanza italiana, comunicata *jure sanguinis* ai suoi discendenti (e dunque al ricorrente). L'amministrazione aveva però successivamente "revocato" il riconoscimento (e in via consequenziale il passaporto), sul rilievo che il nonno dell'istante era in realtà nato l'11 settembre 1930 (secondo le risultanze dei registri di stato civile), vale a dire posteriormente all'anzidetta naturalizzazione.

A sostegno del gravame egli ha invocato la forza vincolante della sentenza straniera ai sensi dell'art. 66 l. n. 218/95 (trattandosi di pronuncia di volontaria giurisdizione) e ha lamentato, oltre al difetto di istruttoria (non avendo l'amministrazione dato conto degli eventuali ulteriori accertamenti esperiti per disattendere le risultanze della ridetta sentenza), la mancata comunicazione di avvio dei procedimenti.

Costituitasi in resistenza l'amministrazione, il ricorrente ha ulteriormente dedotto che con ordinanza del 7 marzo 2008 il Tribunale di Roma (in persona del giudice designato per la trattazione della domanda cautelare) aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla vertenza.

2. Ritieni il Collegio che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

2.1. Quanto al provvedimento relativo alla cittadinanza, va rilevato come il caso di specie sia stato correttamente trattato dall'autorità consolare (quale ufficiale di stato civile per i cittadini residenti all'estero ex d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200)

ai sensi della l. 13 giugno 1912, n. 555, all'epoca vigente, laddove prevedeva: a) l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per nascita da genitori cittadini (art. 1, 1° comma, n. 1, l. cit. e Corte cost. 9 febbraio 1983, n. 30); b) al contrario, la perdita della cittadinanza in capo a "chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza" (art. 8, 1° comma, l. cit.).

Orbene, osserva il Collegio che dalle norme in concreto rilevanti non risulta alcuna sfera di discrezionalità dell'amministrazione (a differenza di quanto opinato dal Tribunale di Roma), tanto che lo *status civitatis* del ricorrente è stato (dapprima riconosciuto e poi) negato all'esito di un semplice accertamento avente ad oggetto la data di nascita del di lui avo. Viene cioè in considerazione una causa di acquisto della cittadinanza *iure communicatione*, del tutto distinta dalle ipotesi di concessione della cittadinanza (v. ad es. l'abrogato art. 4 l. n. 555/12), per le quali può, di contro, reputarsi effettivamente sussistente una sfera di valutazione discrezionale in capo all'autorità italiana.

Con riferimento alla legislazione oggi vigente, ad esempio, ma con conclusioni estensibili anche alla fattispecie in esame, la giurisprudenza afferma che, delle cause che precludono l'acquisto della cittadinanza italiana *iure communicatione* da parte del coniuge (straniero o apolide) di un cittadino italiano, è demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione solo quella prevista dall'art. 6 comma 1 lett. c), l. n. 91 del 1992, relativa all'esistenza di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica".

In tal caso, l'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di valutare l'esistenza di siffatti "motivi" affievolisce il diritto soggettivo del richiedente (di acquisire la cittadinanza) a interesse legittimo; valutazione che invece non ha ragione di essere per quanto attiene alle altre cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza (da ciò si è desunta la regola che, in caso di diniego ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, l. cit., basato sull'esistenza di una condanna dell'interessato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; così Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1355).

Ne sortisce, venendo al caso in esame, che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi di una questione riguardante la spettanza della cittadinanza italiana per nascita (o *iure sanguinis*), in relazione alla quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo; onde la situazione del cittadino che ricorre avverso la revoca del relativo riconoscimento assume il carattere di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. T.a.r. Lombardia - Milano, sez. I, 8 novembre 2004, n. 5645).

Non vale in contrario opporre il testo dell'art. 78 d.P.R. n. 200/67, a mente del quale "per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare può esperire le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale,

salvo per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria”

La norma attribuisce infatti all'organo consolare esclusivamente poteri di tipo istruttorio, sulla falsariga di quelli normalmente spettanti all'autorità giudiziaria, autorizzandolo bensì a una “discrezionale valutazione”, ma soltanto dei mezzi istruttori “ammessi dalla legislazione locale”, escluso quindi ogni apprezzamento in punto di “concessione” dello *status*.

2.2. È altresì inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda avente ad oggetto il provvedimento, meramente consequenziale, di ritiro del passaporto.

Trattasi anche in questo caso di controversia di *status*, rispetto alla quale l'atto di ritiro ha parimenti natura di accertamento costitutivo, non essendo perciò ipotizzabili posizioni di interesse legittimo, ma soltanto diritti soggettivi (tutelabili innanzi al giudice ordinario; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2005, n. 4748; Cons. Stato, sez. VI, 11 agosto 2005 n. 4334).

3. Da quanto detto segue che la cognizione sulle domande in esame appartiene al giudice ordinario, ravvisandosi peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2008.

Il Presidente

L'estensore